



COMUNE DI VILLASIMIUS

Provincia del Sud Sardegna

BILANCIO DI PREVISIONE 2020/22

**NOTA INTEGRATIVA ALLO SCHEMA DI BILANCIO 2020/22
(art. 11, comma 5, D.lgs. 118/2011)**

SOMMARIO

SOMMARIO	3
1. PREMESSA ALLA NOTA INTEGRATIVA	5
2. LA LEGISLAZIONE NAZIONALE	7
2.1 L'ABOLIZIONE DI REGOLE FINANZIARIE AGGIUNTIVE, CONTABILITÀ E SEMPLIFICAZIONI	7
2.2 SEMPLIFICAZIONE DI ADEMPIMENTI CONTABILI	8
2.3 LA LEGGE DI BILANCIO 2020 (L. 27/12/2019, N. 160)	11
3. CRITERI DI VALUTAZIONE	12
3.1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	15
<i>Tabella 1. Evoluzione delle entrate tributarie</i>	15
<i>Tabella 1. Aliquote e detrazioni IMU</i>	16
<i>Tabella 2. Trend storico e previsioni gettito IMU 2020/22</i>	16
<i>Tabella 3. Copertura del costo di servizio di gestione rifiuti PEF TARI anno 2020</i>	18
<i>Tabella 4. Previsione gettito TARI</i>	18
<i>Tabella 5. Previsione gettito addizionale comunale IRPEF</i>	19
<i>Tabella 6. Misura dell'imposta di soggiorno 2020-03-25</i>	19
<i>Tabella 7. Previsione gettito imposta di soggiorno 2020/22</i>	20
<i>Tabella 8. Destinazione gettito imposta di soggiorno 2020/22</i>	20
<i>Tabella 9. Composizione Fondo di solidarietà Comunale 2020-21-22</i>	22
3.2 TRASFERIMENTI CORRENTI.....	22
<i>Tabella 10. Evoluzione delle entrate da trasferimenti correnti (Titolo II Entrata)</i>	22
<i>Tabella 11. Fondo Unico Regionale</i>	23
3.3 ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	24
<i>Tabella 12. Evoluzione delle entrate extra tributarie</i>	24
<i>Tabella 13. Entrate derivanti dalla gestione del patrimonio comunale 2020/22</i>	25
<i>Tabella 14. Trend e previsioni 2020/22 entrate da sanzioni amministrative</i>	25
<i>Tabella 15. Previsioni 2020 sanzioni violazioni c.d.s. e loro destinazione</i>	26
3.4 ANALISI DELLE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	26
<i>Tabella 16. Trend e previsioni 2020/22 Entrate in conto capitale</i>	26
<i>Tabella 17. Previsioni 2020/22 entrate da permessi di costruire</i>	28
<i>Tabella 18. Utilizzo entrate da permessi a costruire</i>	28
<i>Tabella 19. Spesa per interessi passivi e incidenza su entrate correnti</i>	29
4. ANALISI DELLE SPESE	29
4.1 SPESE CORRENTI.....	29
<i>Tabella 20. Evoluzione e previsioni spese correnti per macroaggregato</i>	30
4.2 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ.....	30
4.3 FONDO DI RISERVA DI COMPETENZA E DI CASSA	31
<i>Tabella 21. Previsione fondo di riserva</i>	31
4.4 FONDI SPESE POTENZIALI.....	31
4.5 LIMITI DI SPESA	32
4.6 STRUMENTI FINANZIARI	33
4.7 INDEBITAMENTO	33
4.8 SPESE DI INVESTIMENTO	33
<i>Tabella 22. Spese in conto capitale</i>	34

1. PREMESSA ALLA NOTA INTEGRATIVA

A decorrere dall'esercizio 2016 tutti gli enti locali sono stati tenuti a redigere il proprio bilancio di previsione pluriennale sulla base dei nuovi schemi introdotti dal D. lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

L'articolazione del nuovo bilancio armonizzato segue una logica espositiva diversa rispetto al passato, in quanto diretta a definire l'utilizzo delle risorse che l'ente prevede di reperire nel triennio 2020/2022, suddividendole nella parte spesa per missioni e programmi, in coerenza con quanto previsto nel Documento Unico di Programmazione (DUP) dell'Ente.

La parte spesa del bilancio risulta articolata in missioni, programmi e titoli, tassativamente definiti dalla normativa, in sostituzione della precedente struttura introdotta dall'ex DPR n. 194/1996, che prevedeva la suddivisione in titoli, funzioni, servizi e interventi, scelti in funzione delle priorità delineate nelle linee programmatiche di mandato.

La parte entrate del bilancio, invece, prevede la classificazione per titoli e tipologie, in sostituzione della precedente suddivisione in titoli, categorie e risorse.

Ai sensi degli articoli 13 e 15 del D. lgs. n. 23/6/2011 n. 118, l'unità di voto elementare da parte del Consiglio è rappresentata dalla tipologia in entrata (ex categoria) e dal programma in spesa (ex servizio) e quindi, stante il livello di estrema sintesi del bilancio, al documento viene allegata una serie di prospetti, con l'obiettivo di ampliarne la capacità informativa.

Nel bilancio armonizzato, alle previsioni di competenza sono affiancate le previsioni di cassa limitatamente al primo esercizio del triennio.

Dall'anno 2017 ha inoltre debuttato il nuovo Piano di indicatori approvato con DM 22 dicembre 2016, che deve essere redatto sulla base degli stanziamenti definitivi del bilancio (compresi eventuali emendamenti approvati dal Consiglio comunale).

La presente nota integrativa viene redatta ai sensi di quanto previsto dall'allegato n. 4/1 "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, relativo alla disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Il punto 9.11.1 del citato Principio contabile allegato 4/1 al D. lgs. n. 118/2011 indica il contenuto minimo che la nota integrativa deve presentare, ovvero:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per cui non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o ritenute necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Il bilancio di previsione 2020/2022 del Comune di Villasimius risulta conforme ai meccanismi che regolano gli equilibri finanziari degli enti locali (articolo 162, comma 6, del TUEL e articolo 40 del Dlgs 118/2011) e il pareggio di bilancio (articolo 9 della legge 243/2012 e articolo 1, comma 463 e seguenti, della legge 232/2016).

L'articolo 162, comma 6, del TUEL prevede che il bilancio preventivo debba essere deliberato:

- in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo;
- con un saldo di parte corrente (differenza tra entrate correnti e spese correnti) in equilibrio (zero o superiore a zero), salvo l'utilizzo di entrate di parte capitale per finanziamento di spesa corrente, previa autorizzazione legislativa;
- con un saldo di parte capitale in equilibrio, anche mediante il suo finanziamento con il surplus di parte corrente.

Ai fini del rispetto di tali equilibri rilevano, dal lato entrata, a vario titolo e in modo differenziato, l'avanzo d'amministrazione, il fondo pluriennale vincolato e l'indebitamento e, dal lato spesa, il disavanzo, il fondo crediti dubbia esigibilità, il fondo rischi, il fondo pluriennale vincolato e il rimborso delle quote capitale del debito.

A partire dal 2019, ai sensi dell'articolo 1, commi da 819 a 826 della legge 30 dicembre 2018, numero 145 (Legge di stabilità 2019) e in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, sono state definitivamente superate le regole del saldo di competenza in vigore dal 2016. Gli enti locali, pertanto, potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio. Già in fase previsionale, infatti, il vincolo di finanza pubblica dovrà coincidere con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal Testo Unico degli Enti locali e il bilancio si considererà in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo desunto dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto (Allegato 10 al D.lgs. 118/2011).

La Sezione Riunite della Corte dei Conti, con pronuncia numero 20 del 2019, ha affermato che il comma 821 della legge n. 145 del 2018 non abroga l'articolo 9, commi 1 e 1-bis, della legge n. 243 del 2012. Questo ha generato forti preoccupazioni circa l'obbligo, da parte del singolo ente territoriale, di rispettare il pareggio di bilancio indicato dalla legge 243, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato ad investimenti (articolo 10, comma 3 della stessa legge n. 243 del 2012).

In data 9 marzo 2020 è stata pubblicata la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato numero 5, "Chiarimenti sulle regole di finanza pubblica per gli enti territoriali, di cui agli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243"¹¹ con la quale si afferma la tenuta degli equilibri prescritti dall'articolo 9, commi 1 e 1-bis della legge 243 del 2012 solo a livello aggregato per singolo comparto delle amministrazioni territoriali, evidenziando che tali equilibri sono ampiamente presidiati e rispettati per gli esercizi scorsi e per il biennio 2020/21 sulla base di apposite stime elaborate utilizzando le informazioni contabili presenti nella banca dati BDAP. Da ciò deriva che sul piano della programmazione e gestione delle risorse il singolo ente non ha l'obbligo di rispettare, né in fase previsionale né a consuntivo, gli equilibri ex articolo 9 della legge 243/2012, dovendo esclusivamente conseguire un risultato di competenza non negativo quale saldo tra il complesso delle entrate e delle spese, compreso l'utilizzo degli avanzi applicabili, del Fondo pluriennale vincolato e del debito, come indicato dall'articolo 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018. Tale nozione di equilibrio è stata da ultimo declinata alla voce W1 del prospetto "Verifica equilibri" allegato al Decreto 1° agosto 2019 "Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 196 del 22 agosto 2019.

2. LA LEGISLAZIONE NAZIONALE

2.1 L'abolizione di regole finanziarie aggiuntive, contabilità e semplificazioni

La legge di bilancio per l'esercizio 2019 approvata con L. 30/12/2018, n. 145, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.302 del 31-12-2018, ha sancito l'abolizione del saldo di competenza a decorrere dal 2019.

I commi da 819 a 826 stabiliscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio. Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio (co. 820). Dall'anno prossimo, dunque, già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. Gli enti, infatti, si considereranno "in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo", desunto "dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto", allegato 10 al d.lgs. 118/2011 (co. 821).

Il comma 822 richiama la clausola di salvaguardia (di cui all'art.17, co. 13, della legge 196/2009) che demanda al Ministro dell'economia l'adozione di iniziative legislative finalizzate ad assicurare il

¹¹ http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2020/circolare_n_05_2020/

rispetto dell'articolo 81 della Costituzione qualora, nel corso dell'anno, risultino andamenti di spesa degli enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea.

Il nuovo impianto normativo autorizza non solo l'utilizzo degli avanzi di amministrazione effettivamente disponibili e del fondo pluriennale vincolato (compresa la quota derivante da indebitamento), ma anche l'assunzione del debito nei soli limiti stabiliti all'art. 204 del TUEL.

L'abolizione dei vincoli di finanza pubblica comporta, parallelamente, rilevanti elementi di semplificazione amministrativa. Dal 2019 cessano di avere applicazione i commi della legge di bilancio 2017 e 2018 che riguardano non solo la definizione del saldo finale di competenza, ma anche quelli relativi alla presentazione di documenti collegati al saldo di finanza pubblica e agli adempimenti ad esso connessi: prospetto dimostrativo del rispetto del saldo, monitoraggio e certificazione, sanzioni per il mancato rispetto del saldo, premialità. Viene altresì meno la normativa relativa agli spazi finanziari ed alle sanzioni previste in caso di mancato utilizzo degli stessi (co. 823). Relativamente al saldo finale di competenza 2018 restano fermi solo gli obblighi connessi all'invio del monitoraggio e della certificazione, che avranno pertanto solo valore conoscitivo. La legge di bilancio esplicita l'abbandono delle sanzioni in caso di mancato rispetto del vincolo di pareggio nel 2018 ed il mancato utilizzo degli spazi finanziari acquisiti in corso d'anno. Restano invece in vigore le sanzioni per il mancato rispetto del vincolo di pareggio nell'anno 2017.

2.2 Semplificazione di adempimenti contabili

I commi 902-904 della legge 30/12/2018, n. 145 introducono alcune semplificazioni contabili a carico degli enti locali.

Il comma 902 abroga dal 2019 i certificati del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione da inviare al Ministero degli interni, dal momento che l'invio del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione alla BDAP esauriscono gli obblighi conoscitivi in materia contabile posti a carico degli enti locali. Solo nel caso in cui vi fosse la necessità di avere ulteriori informazioni contabili, non già presenti in BDAP, il comma 903, modificando l'art. 161 del TUEL dà facoltà al Ministero dell'interno di richiedere specifiche certificazioni, la cui struttura, modalità di redazione e termini di presentazione sono stabiliti, previo parere di Anci e Upi, con decreto del Ministero stesso. I dati delle certificazioni così ottenuti saranno resi disponibili sul sito del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno e anche acquisiti alla BDAP. Viene infine prevista una sanzione nel caso in cui gli enti non trasmettano, entro 30 giorni dal termine previsto per l'approvazione, i dati del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato. In questo caso sono sospesi i pagamenti delle risorse dovute dal Ministero dell'interno, comprese quelle a valere sul fondo di solidarietà comunale. In sede di prima applicazione, la sanzione decorre dal 1° novembre 2019 relativamente al bilancio di previsione.

Il comma 904 precisa che la sanzione di divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo (ex art.9, c. 1-*quinquies*, del dl n. 113/2016) si applica nel caso del mancato invio dei dati alla BDAP entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione dei documenti contabili e non "dalla approvazione" dei documenti stessi. Viene pertanto esteso il termine entro il quale l'ente deve adempiere all'invio dei dati in BDAP, nel caso in cui i documenti contabili siano approvati entro il termine previsto dalla normativa.

Nell'ambito della normativa vigente non si può prescindere dalle seguenti modifiche:

1. Il Decreto del MEF del 1° marzo 2019, ovvero il decimo decreto correttivo della contabilità armonizzata, che recependo lo schema approvato dalla Commissione Arconet il 9 gennaio 2019, è intervenuto in particolare sui criteri di formazione del FPV di spesa;
2. Il Decreto MEF del 1° agosto 2019, tredicesimo decreto di aggiornamento dei principi contabili e degli schemi di bilancio della contabilità armonizzata, che contiene i seguenti aggiornamenti:
 - 2.1 Aggiornamento del principio contabile generale della competenza finanziaria;
 - 2.2 Aggiornamento del principio contabile applicato concernente la programmazione (allegato n.4/1 al D.Lgs: n. 118/2011);
 - 2.3 Aggiornamento del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n.4/2 al D.Lgs: n. 118/2011);
 - 2.4 Aggiornamento del principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale (allegato n.4/3 al D.Lgs: n. 118/2011);
 - 2.5 Aggiornamento piano dei conti;
 - 2.6 Aggiornamento agli schemi di bilancio e rendiconto;
 - 2.7 Parametri di deficiarietà strutturale;
 - 2.8 Prospetto di verifica degli equilibri di cui all'allegato 10 al D. Lgs n.118/2011;
3. Il Decreto Legge n. 124 del 26 ottobre 2019 (c.d. Decreto Fiscale) convertito con modificazioni dalla L. n.157 del 19/12/2019, che contiene le seguenti prescrizioni:
 - 3.1 Disposizioni in materia di enti locali: le norme in materia di semplificazioni inserite nei commi da 2 a 2- *septies*, contengono l'abrogazione di tetti di spesa, vincoli e procedure ancora gravanti sugli enti locali e divenute anacronistiche rispetto alle nuove regole di finanza pubblica e all'esigenza di semplificazione amministrativa. Le norme disposte in fase di conversione del decreto ampliano di molto il comma 2 dell'art. 57, che già prevedeva abrogazione dei limiti di spesa per la formazione del personale in precedenza fissato al 50 per cento della relativa spesa dell'anno 2009 (art.6, co. 13 del dl. n. 78/2010). In particolare, ai sensi dell'articolo 57, dal 2020 sono in vigore le seguenti semplificazioni: a) abrogazione dei limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 7 del DI 78/2010); b) abrogazione dei limiti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20% della spesa dell'anno 2009 (art. 6, comma 8 del d.l. 78/2010); c) abrogazione del divieto di effettuare sponsorizzazioni (art. 6, comma 9 del DI 78/2010); d) abrogazione dei limiti delle spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 12 del DI 78/2010); e) abrogazione dell'obbligo di riduzione del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2007, la spesa per la stampa di relazioni e pubblicazioni distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni (art. 27, comma 1 del D.L. 112/2008); f) abrogazione dei vincoli procedurali per l'acquisto di immobili da parte degli enti territoriali art. 12, comma 1 ter del DL 98/2011); g) abrogazioni di limiti di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 (art. 5, comma 2 del DI 95/2012); h) abrogazione dell'obbligo di adozione dei piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali; (art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007); i) abrogazione dei vincoli procedurali concernenti la locazione e la manutenzione degli immobili (articolo 24 del DI 66/2014).

- 3.2 Compartecipazione dei Comuni al gettito derivante dalla lotta all'evasione dei tributi statali estesa fino al 2021 al 100%;
 - 3.3 Riversamento del tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA). Si tratta della disciplina della gestione degli incassi TEFA (tributo ambientale di spettanza provinciale) in forma di sovrimposta TARI. L'articolo 38-bis interviene sull'art. 19, co. 7, del d.lgs. n. 504/1992, razionalizzando il percorso di acquisizione delle somme attraverso l'esplicitazione delle Città metropolitane tra i beneficiari del TEFA (lett.a), l'assegnazione all'Agenzia delle Entrate (Struttura di gestione F24) del compito di scorporare, a decorrere dal 1° giugno 2020, l'importo del TEFA dovuto alle Province e Città metropolitane e di riversarlo direttamente all'ente beneficiario al netto dello 0,30% di commissione spettante al Comune, la semplificazione della misura di applicazione del tributo, fissata al 5% dell'importo dovuto al comune dal contribuente a titolo di prelievo sul servizio RSU, salva possibilità di indicare da parte della Provincia o Città metropolitana la minore misura 2020;
 - 3.4 la regolamentazione per via amministrativa (decreto del Mef entro il 31 maggio 2020) di modalità di semplificazione del riversamento del TEFA alle Province e Città metropolitane decreto amministrativa, anche nel caso, molto frequente, di utilizzo del pagamento in conto corrente postale.
4. Contributi indiretti per sicurezza edifici e territorio;
 5. Adeguamento banca dati di riferimento rendiconto di gestione comuni: l'articolo 48 modifica gli articoli 228 e 243 del TUEL, nonché il comma 142 della legge di bilancio 2019, adeguandoli a quanto previsto dall'art. 1, comma 902, della legge di bilancio 2019. Con quest'ultima modifica, infatti, a decorrere dal bilancio di previsione 2019, è stato disposto l'invio dei bilanci di previsione e dei rendiconti degli enti locali alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, in sostituzione della trasmissione delle certificazioni previsionali e di rendiconto al Ministero dell'interno;
 6. Fondo crediti di dubbia esigibilità: si prevede la facoltà di calcolare nel 2020 e nel 2021 il FCDE applicando la percentuale del 90%, piuttosto che quella, rispettivamente, del 95% e del 100%, purché i Comuni abbiano registrato indicatori di tempestività dei pagamenti rispettosi dei termini previsti dal comma 859, lettere a) e b), della legge di bilancio 2019. Si prevede inoltre quale importante novità che in corso d'anno i Comuni possano rettificare l'accantonamento sulla base del miglioramento degli indici della capacità di riscossione (commi 79-80);
 7. Disposizioni in materia di tempi di pagamento dei debiti commerciali della P.A. (art. 50): per gli enti si introduce la possibilità di elaborare gli indicatori relativi al ritardo annuale dei pagamenti e al debito commerciale residuo, sulla base delle informazioni presenti nelle proprie registrazioni contabili e non sulla Piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni (PCC), limitatamente per il 2019. Qualora l'ente decida di avvalersi di tale facoltà, dovrà effettuare la comunicazione alla stessa PCC dello stock di debito commerciale residuo al 31.12.2019, anche se utilizza gli strumenti dispositivi dei pagamenti resi disponibili dall'applicativo SIOPE+. Inoltre, il termine per l'adozione della delibera di stanziamento del Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al c.862 L.145/2018, è posticipato dal 31 gennaio al 28 febbraio. Al contrario è anticipato al 31 gennaio il termine, attualmente fissato al 30 aprile (art. 7, c. 4-bis DL 35/2013), per la comunicazione annuale alla PCC dell'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili. Con le norme proposte in materia di tempi di pagamento dei debiti commerciali della PA, vengono pertanto apportate modifiche al quadro vigente, per superare alcune rilevanti criticità applicative emerse. È opportuno evidenziare che la Legge di Bilancio 2020, proroga al 2021 l'applicazione dell'accantonamento obbligatorio al Fondo di garanzia dei debiti commerciali, a carico degli enti

locali per il mancato rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali (FGDC, commi 854-855);

8. Disciplina TARI: l'art. 1, comma 527, della L. 205/2017, ha assegnato all'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) precise funzioni di regolazione e controllo, in particolare in materia di "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio del *chi inquina paga*". Pertanto, ARERA ha approvato la deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019, con cui ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi dal 1° gennaio 2020. La deliberazione di un nuovo metodo, immediatamente operativo e così a ridosso del termine ordinario per l'approvazione del bilancio di previsione 2020, ha fatto emergere ovvie e diffuse difficoltà, a cominciare dall'impossibilità per il soggetto gestore ad effettuare in tempo utile la quantificazione economica dei servizi in base ai nuovi criteri. Tuttavia, l'art. 57 bis, avente ad oggetto "Disciplina della TARI. Coefficienti e termini per la deliberazione PEF e tariffe. Introduzione del bonus sociale rifiuti e automatismo bonus energia elettrica, gas e idrico" dispone: b) dopo il comma 683 e' inserito il seguente: "683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati". Pertanto la norma, fissa al 30 aprile 2020, solo per l'esercizio finanziario 2020, il termine per l'approvazione dei PEF rifiuti e delle relative tariffe. Il termine è sganciato da quello relativo al bilancio di previsione.
9. Ravvedimento operoso: con l'art.10-bis, con il quale viene abrogato il comma 1-bis dell'art.13 del D.Lgs. n.472/1997, il ravvedimento operoso di IMU e TASI si libera degli attuali limiti e diventa possibile in ogni momento, anche dopo che sia trascorso un anno dalla violazione, purché non sia stato notificato al contribuente un atto di contestazione da parte dell'ente locale. Con questa modifica, dunque, si intende superare questo limite non prevedendo più una scadenza per il ravvedimento, potendo il contribuente rimediare a omissioni o errori di versamento finché non gli arriverà un atto di contestazione dall'ente locale.

2.3 La legge di bilancio 2020 (L. 27/12/2019, n. 160)

La legge di bilancio 2020² introduce alcune novità in materia di entrate degli enti locali. In particolare:

1. Abolizione dell'imposta unica comunale: l'art.1, comma 738 sancisce che, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783. In particolare il comma 779, stabilisce che "Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere

² www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160!vig=

concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020;

2. Riforma della riscossione degli Enti locali – art. 1, commi 784-815;
3. Introduzione e disciplina del canone unico: l'art. 1, comma 816, stabilisce che "A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di seguito denominato "canone" è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati "enti" e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone unico è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe". I commi seguenti, sino al 847 completano la disciplina del nuovo canone;
4. Fondo crediti di dubbia esigibilità: si prevede la facoltà di calcolare nel 2020 e nel 2021 il FCDE applicando la percentuale del 90%, piuttosto che quella, rispettivamente, del 95% e del 100%, purché i Comuni abbiano registrato indicatori di tempestività dei pagamenti rispettosi dei termini previsti dal comma 859, lettere a) e b), della legge di bilancio 2019. Si prevede inoltre quale importante novità che in corso d'anno i Comuni possano rettificare l'accantonamento sulla base del miglioramento degli indici della capacità di riscossione (commi 79-80).

3. CRITERI DI VALUTAZIONE

La presente nota integrativa illustra i criteri adottati per la determinazione degli stanziamenti di entrata e di spesa di ciascun esercizio finanziario considerato nel bilancio.

La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, adottando il criterio dello *zero-base budgeting*, tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti. Analogamente, per la parte entrata, l'osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti è stata alla base delle previsioni ovviamente tenendo conto delle possibili variazioni e di quelle conseguenti dalla manovra di bilancio. Al Bilancio di previsione 2020-2022 sono stati applicati i principi generali sanciti dal D.LGS. 118/2011 che per comodità di elencano sinteticamente:

1. Principio dell'annualità
2. Principio dell'unità
3. Principio dell'universalità
4. Principio dell'integrità
5. Principio della veridicità, attendibilità, correttezza, e comprensibilità
6. Principio della significatività e rilevanza

7. Principio della flessibilità
8. Principio della congruità
9. Principio della prudenza
10. Principio della coerenza
11. Principio della continuità e della costanza
12. Principio della comparabilità e della verificabilità
13. Principio della neutralità
14. Principio della pubblicità
15. Principio dell'equilibrio di bilancio
16. Principio della competenza finanziaria
17. Principio della competenza economica
18. Principio della prevalenza della sostanza sulla forma

Tra le spese potenziali rientrano le spese derivanti da contenzioso ed in generale quelle derivanti da rischi di restituzione somme ottenute a seguito di procedimenti giudiziari per i quali non si è ancora concluso il giudizio e il fondo spese per indennità di fine mandato.

Le entrate, in linea generale, comprese quelle tributarie, vengono accertate per l'intero importo del credito, al lordo delle entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale.

A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

In relazione al nostro ente le categorie di entrate stanziate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione sono diverse. Si elencano di seguito le principali:

1. Imposte, tasse e proventi assimilati (TARI, ICI e IMU partite arretrate);
2. Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità (Sanzioni relative al codice della strada competenza);
3. Proventi derivanti dalla vendita di servizi (asilo nido, trasporto scolastico, attività integrative ed estive, proventi palestre, proventi concessioni cimiteriali);

Per determinare l'accantonamento al fondo per le entrate ritenute di dubbia e difficile esazione occorre:

- per le entrate accertate per competenza calcolare la media facendo riferimento agli incassi (in c/competenza e in c/residui) e agli accertamenti del primo triennio del quinquennio precedente e al rapporto tra incassi di competenza e agli accertamenti del biennio precedente.
- per le entrate accertate per cassa, calcolare la media facendo riferimento ai dati extra-contabili del primo triennio del quinquennio precedente e ai dati contabili del biennio precedente.
- per le entrate di nuova istituzione (per le quali non esiste una evidenza storica), effettuare una prudente valutazione nel primo anno in merito alla quantificazione del fondo. A decorrere dall'anno successivo, la quantificazione è effettuata con il criterio generale riferito agli anni precedenti.

La media può essere calcolata secondo le seguenti modalità:

1. media semplice;
2. rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;
3. media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio.

L'ente ha adottato la scelta della media semplice.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità dell'esercizio è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al completamento a 100 delle medie ottenute dalle serie storiche.

Nonostante i principi contabili non prevedano alcun accantonamento nel caso di tributi accertati per cassa, prudenzialmente si è scelto di accantonare al fondo crediti dubbia esigibilità l'ammontare dei residui attivi per IMU che, dato il particolare periodo di difficoltà causato dall'emergenza coronavirus, si rischia di non incassare.

Le previsioni di bilancio sono state effettuate nel rispetto della normativa vigente, in particolare il D. Lgs. n. 118/2011 e, specificatamente, il Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (di cui all'allegato 4/2 al medesimo Decreto), in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate devono essere registrate nelle scritture contabili nel momento in cui le stesse sorgono e devono essere imputate all'esercizio nel quale diventano effettivamente esigibili.

Per le previsioni di entrata e di spesa è stato adottato, in generale, un criterio storico di allocazione delle risorse, avendo come base di riferimento le previsioni definitive dell'esercizio 2019.

Nel particolare clima emergenziale che si sta vivendo in questo inizio di 2020, a causa della pandemia da Covid-19, le previsioni di entrata e di spesa non potranno non tener conto delle ripercussioni sulle entrate, e di conseguenza sulle spese, del bilancio comunale.

Al momento della redazione della presente nota integrativa, è quantificata in 3 miliardi di euro la somma che potrebbe non confluire sui bilanci degli enti locali. Le entrate, infatti, sono collegate in modo diretto alle attività più colpite dall'emergenza.

Infine, per le previsioni di entrata, si è tenuto conto dell'abolizione dell'imposta unica comunale a decorrere dal 2020, come previsto dalla Legge 27 dicembre 2019, numero 160, *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*.

ANALISI DELLE ENTRATE CORRENTI

Per le entrate, una particolare attenzione è dedicata alle previsioni riguardanti le principali imposte e tasse, agli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle oggetto di prima applicazione e di quelle recanti esenzioni o riduzioni, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti.

Le entrate e le spese sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti, a seconda se l'acquisizione dell'entrata o l'effettuazione della spesa sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi.

Il punto 5 dell'Allegato 7 al D.lgs. 118/2011 elenca quali sono in ogni caso le tipologie di entrate e spese da considerarsi non ricorrenti; in particolare:

- a) Le consultazioni elettorali o referendarie locali;
- b) I ripiani di disavanzi pregressi di aziende e società e altri trasferimenti in conto capitale;
- c) Gli eventi calamitosi;
- d) Le sentenze esecutive e atti equiparati;
- e) Gli investimenti diretti;
- f) I contributi agli investimenti.

3.1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Le previsioni relative alle entrate tributarie sono state effettuate tenendo conto di quanto stabilito dal Principio contabile allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, in base al quale:

- le entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinari e le liste di carico sono accertate e imputate contabilmente all'esercizio in cui sono emessi il ruolo, l'avviso di liquidazione e di accertamento e le liste di carico, a condizione che la scadenza per la riscossione del tributo sia prevista entro i termini dell'approvazione del rendiconto nei casi in cui la legge consente espressamente l'emissione di ruoli con scadenza nell'esercizio successivo (punto 3.7.1);
- le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto (punto 3.7.5);
- sono accertate per cassa anche le entrate derivanti dalla lotta all'evasione delle entrate tributarie riscosse per cassa, salvo i casi in cui la lotta all'evasione è attuata attraverso l'emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento, di ruoli e liste di carico, accertate sulla base di documenti formali emessi dall'ente e imputati all'esercizio in cui l'obbligazione scade (punto 3.7.6).

Tabella 1. Evoluzione delle entrate tributarie

Entrate competenza	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2017 (Accertamenti)	2018 (Accertamenti)	2019 (Previsioni definitive)	2020	2021	2022
Totale entrate Tributarie	6.668.358,38	10.823.704,18	7.395.132,75	5.704.780,42	7.270.380,70	7.278.480,70

La sensibile riduzione delle previsioni delle entrate tributarie è determinata dall'emergenza Corona Virus che si sta attraversando al momento della redazione del bilancio, come di seguito illustrato.

3.1.1. Imposta Municipale Unica (I.M.U.)

La disciplina della nuova IMU è contenuta nella legge 160/2019, articolo 1, commi da 739 a 783³.

³ <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160!vig=>

Il presupposto (comma 740) dell'imposta è il possesso di immobili, mentre ad eccezione dell'abitazione principale o assimilata, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Il soggetto attivo dell'imposta (comma 742) è il Comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del Comune stesso. L'imposta non si applica agli immobili di cui il Comune è proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio (anche se classificato nel gruppo catastale D). In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

Con la conversione in Legge del Decreto Fiscale 2020 viene esteso ai tributi locali il ravvedimento lungo oltre l'anno dopo la scadenza. Quindi oltre il normale ravvedimento operoso, adesso è possibile effettuare versamenti per imposte dopo un anno (e fino a due anni) con una sanzione pari al 4,29% (1/7 della sanzione) e dopo due anni con una sanzione del 5% (1/6 della sanzione). È stato previsto, pertanto, un capitolo di entrata dove raccogliere eventuali versamenti spontanei eseguiti dai contribuenti.

Con deliberazione del Consiglio Comunale di Villasimius numero 2 del 20/01/2020 sono state determinate le aliquote IMU 2020/22, rimaste invariate rispetto agli esercizi precedenti:

Tabella 1. Aliquote e detrazioni IMU

Immobili	Aliquota
Aliquota ordinaria immobili esclusa abitazione principale	9,7 ‰
Abitazione principale categorie catastali A/1, A/8 e A/9	4 ‰
Fabbricati rurali e strumentali	1 ‰

Tabella 2. Trend storico e previsioni gettito IMU 2020/22

Descrizione	2018 (rendiconto)	2019 (Previsioni definitive)	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Gettito IMU al netto della quota che alimenta il Fondo di Solidarietà Nazionale	2.721.151,30	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
Recupero ICI/IMU anni precedenti	4.167.536,90	348.021,52	348.000,00	348.000,00	348.000,00
IMU - Recupero anni precedenti con ravvedimento operos	-	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE ICI/IMU	6.888.688,20	2.948.021,52	2.953.000,00	2.953.000,00	2.953.000,00

Il gettito dell'IMU è iscritto in bilancio al netto della somma destinata ad alimentare il fondo di solidarietà comunale così come desunto dai dati provvisori per l'anno 2020 resi disponibili dal Ministero dell'Interno⁴, pari a € 962.379,33.

Non si ritiene, al momento, di dover ridurre la previsione del gettito IMU, in quanto le scadenze previste per i pagamenti sono posteriori rispetto alla scadenza del periodo emergenziale COVID-19, attualmente fissato al 31/05/2020.

In particolare gli art.67 e 68 del decreto Cura Italia (D.L. 18/2020), hanno disposto rispettivamente:

- dall'8 Marzo al 31 Maggio 2020 sono sospesi i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso;
- nello stesso periodo sono sospesi le cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e delle ingiunzioni fiscali emesse dagli enti territoriali. Nonché agli accertamenti esecutivi per i tributi comunali (Legge 160/2019).

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 30 giugno 2020.

3.1.2. Tassa sui rifiuti (TARI)

L'art. 1, comma 527, della L. 205/2017, ha assegnato all'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) precise funzioni di regolazione e controllo, in particolare in materia di "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio del 'chi inquina paga'".

Pertanto, ARERA ha approvato la deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019, con cui ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi dal 1° gennaio 2020. La deliberazione di un nuovo metodo, immediatamente operativo e così a ridosso del termine ordinario per l'approvazione del bilancio di previsione 2020, ha fatto emergere ovvie e diffuse difficoltà, a cominciare dall'impossibilità per il soggetto gestore ad effettuare in tempo utile la quantificazione economica dei servizi in base ai nuovi criteri.

Tuttavia, l'art. 57 bis, avente ad oggetto "Disciplina della TARI. Coefficienti e termini per la deliberazione PEF e tariffe. Introduzione del bonus sociale rifiuti e automatismo bonus energia elettrica, gas e idrico" fissa al 30 aprile 2020, solo per l'esercizio finanziario 2020, il termine per l'approvazione dei PEF rifiuti e delle relative tariffe. Il termine è sganciato da quello relativo al bilancio di previsione.

Va altresì richiamato l'articolo 107, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato sulla GU Serie Generale n. 70 del 17 marzo 2020, ai sensi del quale il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettiva previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è stato differito

4

https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/floc.php/fondo_solidarieta/index/codice_ente/5200171000/cod/35/md/0/a_nno_fsc/35

dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 2020. Il successivo comma 5 ha poi previsto che "I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021".

Il Comune di Villasimius ha pertanto confermato per il 2020 le tariffe TARI approvate nell'anno 2019. Entro il 31/12/2020 si provvederà alla determinazione e approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti (PEF) per l'anno 2020, conformemente ai nuovi criteri stabiliti dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) e con eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per l'anno 2020 e quelli quantificati per l'anno 2019.

L'entrata relativa alla TARI per l'anno 2020 è pari a € 2.200.180,77, è stata determinata sulla base della previsione del costo di gestione del servizio igiene per il Comune di Villasimius al netto del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale dovuto alla Provincia del Sud Sardegna nella misura del 5% formulata, nonché sulla verifica dell'entrata prevista in applicazione delle tariffe applicate nel 2019. In seguito si procederà all'approvazione del PEF e delle tariffe sulla base della nuova normativa vigente.

Con la conversione in Legge del Decreto Fiscale 2020 viene esteso ai tributi locali il ravvedimento lungo oltre l'anno dopo la scadenza. Quindi oltre il normale ravvedimento operoso, adesso è possibile effettuare versamenti per imposte dopo un anno (e fino a due anni) con una sanzione pari al 4,29% (1/7 della sanzione) e dopo due anni con una sanzione del 5% (1/6 della sanzione). È stato previsto, pertanto, un capitolo di entrata dove raccogliere eventuali versamenti spontanei eseguiti dai contribuenti.

Tabella 3. Copertura del costo di servizio di gestione rifiuti PEF TARI anno 2020

Descrizione	Previsioni anno 2020
Costi operativi di gestione del ciclo dei rifiuti (CGIND + CGD)	1.540.626,45
Costi comuni (CARC + CGG + CCD)	659.554,32
Costi d'uso del capitale (accantonamenti, ammortamenti, remunerazione capitale investito)	0,00
TOTALE COSTO SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI (PEF)	2.200.180,77
Percentuale di copertura	100%

Tabella 4. Previsione gettito TARI

Descrizione	Anno 2018 (Rendiconto)	Anno 2019 (Previsioni definitive)	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
Gettito ordinario TARI	1.840.662,32	2.420.087,84	2.200.180,77	2.200.180,77	2.200.180,77
Recupero gettito anni precedenti	758.936,81	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
TARSU - TARI Recupero anni precedenti con ravvedimento operoso	-	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE GETTITO TARI	2.599.599,13	2.800.087,84	2.581.180,77	2.581.180,77	2.581.180,77

3.1.5. Addizionale Comunale IRPEF

L'addizionale comunale IRPEF è prevista dal D.Lgs. n. 360/1998, in base al quale i comuni possono variare l'aliquota fino ad un massimo dello 0,8 per cento, anche differenziata in funzione dei medesimi scaglioni di reddito IRPEF, nonché introdurre soglie di esenzione per particolari categorie di contribuenti.

L'aliquota resta riconfermata allo 0,2%, con una previsione di gettito sostanzialmente invariata anche per le annualità 2020, 2021 e 2022.

Ai fini della previsione del gettito dell'addizionale IRPEF si è tenuto conto di quanto previsto al punto 3.7.5 del Principio contabile allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, in base al quale gli enti locali possono accertare l'addizionale IRPEF per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento (2018, accertato 20.671,11) e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui (incassi in conto residui 2019: 32,11) e del secondo anno precedente in c/competenza (Incassi in competenza 2018 20.369,00), riferiti all'anno di imposta.

Da quanto precede la previsione di entrata dovrebbe essere pari a 20.671,11.

Tuttavia, analizzando i dati relativi ai redditi tassabili 2016 e 2017 resi disponibili dal sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Analisi Statistiche – Open data dichiarazioni, e prevedendo una diminuzione di alcune fasce di redditi in funzione dell'emergenza COVID-19, si ritiene opportuno prevedere una diminuzione della previsione di tale entrata.

Rispetto alla previsione calcolata come sopra indicato (€ 20.671,11), pertanto, si ritiene prudentiale procedere ad una riduzione iscrivendo a bilancio l'importo stimato di 17.600,00 per il 2020, mantenendo inalterata la previsione per gli anni successivi.

Tabella 5. Previsione gettito addizionale comunale IRPEF

Descrizione	Anno 2018 (Rendiconto)	Anno 2019 (Previsioni definitive)	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
Addizionale Comunale IRPEF	20.671,1	22.000,00	17.600,00	25.000,00	25.000,00
Addizionale comunale IRPEF anni precedenti	44.908,65	27.000,00	27.000,00	18.900,00	27.000,00
TOTALE GETTITO ADD. COM. IRPEF	65.579,75	49.000,00	44.600,00	43.900,00	52.000,00

3.1.6. Imposta di soggiorno

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 22/01/2020 è stata incrementata l'imposta di soggiorno, da applicarsi dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno nella seguente misura:

Tabella 6. Misura dell'imposta di soggiorno 2020-03-25

Tipologia di struttura ricettiva	Periodo 01/05 – 30/09	Periodo 01/01 – 30/04 e 01/10 – 31/12
Strutture ricettive alberghiere 4 e 5 stelle	4,00	2,00
Strutture ricettive alberghiere fino a 3 stelle	2,00	1,00
Strutture ricettive all'aria aperta e extra alberghiere	1,00	0,50
Locazioni occasionali a fini ricettivi	1,00	0,50

Relativamente all'anno 2020 l'imposta di soggiorno è dovuta solo per il periodo dal 1 marzo al 31 dicembre.

Le previsioni del gettito dell'imposta di soggiorno sono significativamente ridotte, relativamente al 2020, in funzione dei blocchi ai flussi migratori di entrata nel territorio sardo, disposti in conseguenza della situazione emergenziale da COVID-19.

Relativamente agli anni successivi le stime sono effettuate rispetto alle dichiarazioni delle strutture ricettive effettuate nel 2019, non essendo disponibili, al momento della redazione della presente nota integrativa, i dati relativi ai flussi turistici del 2019.

Tabella 7. Previsione gettito imposta di soggiorno 2020/22

Descrizione	Anno 2018 (Rendiconto)	Anno 2019 (Previsioni definitive)	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
Imposta di soggiorno	788.390,50	1.452.369,00	110.399,65	1.670.000,00	1.670.000,00

Il gettito relativo all'imposta di soggiorno è destinato, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del D.lgs. 14 marzo 2011, numero 23, a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché di interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

In particolare, l'articolo 6-bis del Regolamento dell'imposta di soggiorno del Comune di Villasimius destina il gettito dell'imposta di soggiorno alle seguenti finalità:

- organizzazione, attuazione e sostegno alle iniziative culturali e di spettacolo, eventi e manifestazioni, comprese attività di supporto e di logistica;
- attività di miglioramento, supporto e assistenza al traffico veicolare e pedonale;
- interventi di prevenzione della sicurezza e di soccorso dei turisti;
- interventi di manutenzione, pulizia e sorveglianza strade, piazze, spiagge, pinete e verde pubblico e di accessibilità a mare;
- servizi di informazione turistica, gestione interventi di promozione, accoglienza, trasporto e intrattenimento per i turisti e visitatori;
- interventi di gestione, manutenzione e tutela dei beni ambientali e culturali nonché dei luoghi di cultura e di pubblico spettacolo;
- sostegno e promozione iniziative finalizzate allo sviluppo economico;
- spese generali sostenute dal Comune per interventi, attività e iniziative nel settore turistico, culturale e ambientale fino al 20% dell'introito previsto.

La destinazione dell'imposta di soggiorno per gli esercizi 2020/22 è indicata nella tabella seguente:

Tabella 8. Destinazione gettito imposta di soggiorno 2020/22

Descrizione	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
Organizzazione, attuazione e sostegno alle iniziative culturali e di spettacolo, eventi e manifestazioni, comprese attività di supporto e di logistica	76.813,88	415.000,00	415.000,00
Attività di miglioramento, supporto e assistenza al traffico veicolare e pedonale	-	6.000,00	6.000,00
Interventi di prevenzione della sicurezza e di soccorso dei turisti	-	198.000,00	198.000,00

Interventi di manutenzione, pulizia e sorveglianza strade, piazze, spiagge, pinete e verde pubblico e di accessibilità a mare	29.925,77	610.000,00	610.000,00
Servizi di informazione turistica, gestione interventi di promozione, accoglienza, trasporto e intrattenimento per i turisti e visitatori	-	130.000,00	130.000,00
Interventi di gestione, manutenzione e tutela dei beni ambientali e culturali nonché dei luoghi di cultura e di pubblico spettacolo	3.660,00	50.000,00	50.000,00
Sostegno e promozione iniziative finalizzate allo sviluppo economico	-	-	-
Spese generali sostenute dal Comune per interventi, attività e iniziative nel settore turistico, culturale e ambientale fino al 20% dell'introito previsto	-	261.000,00	261.000,00
TOTALE DESTINAZIONE IMPOSTA SOGGIORNO	110.399,65	1.670.000,00	1.670.000,00

3.1.7. Altri tributi

Relativamente alle altre entrate tributarie, le previsioni sono le seguenti:

Descrizione	Anno 2018 (Rendiconto)	Anno 2019 (Previsioni definitive)	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
Imposta sulla pubblicità	9.773,6	10.000,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
Altro	14.913,50	14.650,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
TOTALE GETTITO ALTRI TRIBUTI	24.687,10	24.650,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00

3.1.8. Fondo di Solidarietà Comunale

Il Fondo di solidarietà comunale è stato istituito dalla Legge di stabilità per il 2013 (legge n. 228/2012), in sostituzione del Fondo sperimentale di riequilibrio. È alimentato da una quota parte degli incassi IMU dei Comuni, direttamente trattenuti dall'Agenzia delle Entrate in sede di riversamento ai medesimi degli incassi, per poi essere ripartiti secondo criteri perequativi. Nel corso degli anni, la dotazione del fondo ed i criteri di riparto hanno subito variazioni connesse alle disposizioni di legge che impongono tagli ai Comuni.

Per il 2020 il Fondo di solidarietà comunale è confermato sulla base degli importi indicati per ciascun ente negli allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2018, pubblicato nella G.U. n. 83 del 10 aprile 2018, fatte salve le *operazioni aritmetiche* necessarie per considerare i nuovi comuni risultanti da procedure di fruizione. Rimangono confermate le modalità di erogazione, da parte del Ministero dell'Interno, e del recupero, da parte dell'Agenzia delle Entrate, degli importi dovuti a titolo di alimentazione del fondo.

Il Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, ha reso note le spettanze a favore di ciascun comune a titolo di F.S.C. 2020⁵. Per il Comune di Villasimius l'importo è negativo e ammonta a - € 371.235,95

⁵ I dati sono reperibili alla pagina

La quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale, posta a carico di questo Comune e trattenuta dal gettito dell'IMU – in due rate di pari importo, a giugno e dicembre – del corrispondente esercizio finanziario è pari a € 591.157,34.

Tabella 9. Composizione Fondo di solidarietà Comunale 2020-21-22

Descrizione	Importo
Prelievo Agenzia delle Entrate su IMU per quota alimentazione F.S.C. 2019 (risultante dall'anno 2018 e confermata dalla legge 145/2018 – Legge di stabilità 2019).	- 591.157,34
F.S.C. 2020.	- 371.235,95
FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE 2020 FINALE	-962.379,33

3.2 Trasferimenti correnti

Nella previsione delle entrate da trasferimenti correnti si è tenuto conto di quanto disposto dal Principio contabile allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 (punto 5.2, lett. c), in base al quale l'entrata è imputata nell'esercizio finanziario in cui viene adottato il provvedimento amministrativo di attribuzione del contributo da parte del soggetto erogante. Nel caso in cui l'atto preveda espressamente le modalità temporali e le scadenze in cui il trasferimento è erogato, l'entrata è imputata negli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza. Per i contributi in conto interessi e i contributi correnti di carattere pluriennale ricorrente, l'imputazione avviene negli esercizi finanziari in cui vengono a scadenza le singole obbligazioni, individuate sulla base del piano di ammortamento del prestito.

Relativamente alle entrate dall'Unione Europea, la previsione è riferita all'esercizio nel quale, distintamente per la quota finanziata direttamente dalla U.E. e per la quota di cofinanziamento nazionale (statale, attraverso i fondi di rotazione, regionale o di altre amministrazioni pubbliche), viene approvato da parte della Commissione europea il piano economico-finanziario e, per l'eventuale erogazione di acconti, all'esercizio in cui è incassato l'acconto.

Tabella 10. Evoluzione delle entrate da trasferimenti correnti (Titolo II Entrata)

Descrizione	Anno 2018 (Rendiconto)	Anno 2019 (Previsioni definitive)	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE					
- Da amministrazioni centrali	1.028.094,89	851.968,53	387.308,06	313.068,00	313.068,00
- Da amministrazioni locali	2.097.151,15	2.367.101,97	2.679.811,99	1.757.457,51	1.757.457,51
Totale trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche	3.125.246,04	3.219.070,50	3.067.120,05	2.070.525,51	2.070.525,51
Trasferimenti da famiglie	-	-	5.050,00	-	-
Trasferimenti da istituzioni sociali private	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
TRASFERIMENTI CORRENTI DA UNIONE EUROPEA E RESTO DEL MONDO	230.770,09	135.381,71	-	-	-
TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI	3.366.016,13	3.369.452,21	3.087.170,05	2.085.525,51	2.085.525,51

3.2.1. Fondo unico L.R. 29 maggio 2007, numero 2

Il fondo unico di cui alla legge regionale 29 maggio 2007, numero 2, è un trasferimento effettuato dalla Regione Sardegna al sistema delle autonomie locali, sostitutivo di fondi previsti da leggi precedenti⁶.

I criteri di assegnazione del fondo sono stabiliti dalla Giunta Regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali, sulla base di una quota pari al 40% in parti uguali e al 60% su base demografica.

L'ente locale, in piena autonomia, provvede all'utilizzo delle somme assegnate avendo riguardo al conseguimento delle finalità di cui alle leggi regionali precedenti, agli interventi occupazionali e alle politiche attive del lavoro e alle funzioni di propria competenza.

Relativamente agli esercizi 2020/22, con legge regionale 12 marzo 2020, numero 10, articolo 2, comma 1, il fondo unico è stato determinato in euro 552.871.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo a favore dei comuni è stato determinato in euro 484.705.120. Di questi, una quota pari a euro 600.000 è destinata alle Unioni dei Comuni capofila dei progetti di programmazione territoriale rientranti nella strategia 5.8 del Programma regionale di sviluppo (PRS) 2014 - 2019, attuati in associazione di più unioni di comuni, ovvero alle unioni di comuni capofila di progetti di programmazione territoriale che coinvolgono città medie ed alla rete metropolitana del nord Sardegna, come definite ai sensi degli articoli 1 e 8 della legge regionale n. 2 del 2016, al fine di sostenere i costi inerenti al coordinamento e all'attuazione generale del progetto e quelli relativi ai costi del personale della Centrale unica di committenza.

Le previsioni per il fondo unico sono, pertanto, così determinate.

Tabella 11. Fondo Unico Regionale

Anno 2018 (Rendiconto)	Anno 2019 (Previsioni definitive)	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1.167.059,27	1.168.205,99	1.173.228,86	1.173.228,86	1.173.228,86

3.2.2. Reintegro minor gettito addizionale comunale energia elettrica

L'articolo 4, comma 10 del D.L. 2 marzo 2012, numero 16, ha disposto anche per le regioni a statuto speciale, a decorrere dal 1 aprile 2012, la soppressione delle addizionali comunali e provinciali dell'accisa sui consumi di energia elettrica, stabilendo che il corrispondente minor gettito per gli enti locali, per un ammontare di euro 239 milioni, sia reintegrato ai Comuni e alle Province dalle rispettive Regioni.

Per il triennio 2020/22 la previsione è pari a quelle del 2020 (euro 147.251,00).

⁶ leggi regionali 24 dicembre 1998, n. 37 (Norme concernenti interventi finalizzati all'occupazione), articolo 19; 1 giugno 1993, n. 25 (Trasferimento di risorse finanziarie al sistema delle autonomie locali); 23 maggio 1997, n. 19 (Contributo per l'incentivazione della produttività, la qualificazione e la formazione del personale degli enti locali della Sardegna), articolo 2; 20 aprile 2000, n. 4 (legge finanziaria 2000), articolo 23, e n. 9 del 2006.

3.3 Entrate extra tributarie

La previsioni relative alle le entrate extra-tributarie tengono conto delle disposizioni del Principio contabile allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 in merito all'accertamento delle entrate.

Per le entrate derivanti dalla gestione dei servizi pubblici, la previsione si riferisce al servizio reso all'utenza nell'esercizio di riferimento.

Per le entrate derivanti dalla gestione dei beni immobili, quali locazioni e concessioni, la previsione si riferisce ai canoni esigibili nell'esercizio.

Tabella 12. Evoluzione delle entrate extra tributarie

Descrizione	Anno 2018 (rendiconto)	Anno 2019 (Previsioni definitive)	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.309.105,82	1.695.288,35	1.870.846,39	2.057.573,00	2.057.573,00
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	197.981,47	228.000,00	71.250,00	228.000,00	228.000,00
Interessi attivi	1,57	1.000,00	-	-	-
Altre entrate da redditi da capitale	150.022,40	146.507,00	-	76.507,00	76.507,00

3.3.1. Vendita di beni e servizi

Anche nel caso delle entrate da vendita di beni e servizi le previsioni relative al 2020 non possono non tener conto dell'emergenza da COVID-19, che ha comportato il cosiddetto *lockdown* e la pressoché totale chiusura del traffico aereo e navale da e verso la Sardegna.

Per quanto attiene ai canoni di depurazione e fognatura, da quanto comunicato dal responsabile del settore, l'installazione di nuovi contatori a lettura ottica permetterà di avere una tariffazione più puntuale.

Di seguito le principali voci:

Descrizione	Anno 2018 (rendiconto)	Anno 2019 (Previsioni definitive)	Previsioni 2020
Mensa scolastica	87.185,26	95.000,00	44.000,00
Servizio Bus Navetta	71.525,00	50.000,00	1.000,00
Trasporto scolastico	3.421,24	3.000,00	2.000,00
Musei	13.202,50	7.000,00	100,00
Proventi da servizio terziario (distribuzione acqua rigenerata)	248.941,93	230.000,00	180.000,00
Canoni di depurazione e fognatura	500.000,00	500.000,00	700.000,00
Vendita di compost e tariffe da conferimento discarica Zimmioni	-	231.698,35	501.308,00

3.3.2. Entrate derivanti dalla gestione di beni

Di seguito le previsioni per il triennio 2020/22 delle entrate derivanti dalla gestione del patrimonio comunale.

Le previsioni tengono conto della sospensione della COSAP, decisa per venire incontro alle difficoltà dei contribuenti a seguito dell'emergenza COVID-19. Di seguito le principali voci:

Tabella 13. Entrate derivanti dalla gestione del patrimonio comunale 2020/22

Descrizione	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
Canoni e fabbricati comunali	142.740,00	142.740,00	142.740,00
Proventi nolo contatori servizio terziario (acqua rigenerata)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
COSAP	9.961,12	110.000,00	110.000,00
Canoni terreni e fabbricati comunali	100.000,00	100.000,00	100.000,00

3.3.2. Entrate derivanti da sanzioni amministrative

Di seguito il trend storico e le previsioni per il triennio 2020/22 delle entrate da sanzioni amministrative.

Tabella 14. Trend e previsioni 2020/22 entrate da sanzioni amministrative

Descrizione	Anno 2018 (Rendiconto)	Anno 2019 (Previsioni definitive)	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
Sanzioni per violazioni al Codice della Strada	149.494,46	200.000,00	50.000,00	200.000,00	200.000,00
Sanzioni per violazioni a regolamenti comunali e altre sanzioni	18.487,01	13.000,00	8.250,00	15.000,00	15.000,00
Riscossione ruoli Codice della strada anni precedenti	30.000,00	15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
TOTALE ENTRATE DA SANZIONI AMMINISTRATIVE	197.981,47	228.000,00	71.250,00	228.000,00	228.000,00

Per quanto riguarda la destinazione dei proventi da sanzioni per violazioni al Codice della Strada, l'articolo 208 del D.lgs. n. 258/1992 (Codice della Strada), come modificato dalla legge 29 luglio 2010, numero 120, dispone che i proventi da sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice, debbano essere devoluti agli enti locali quando le sanzioni siano state accertate da funzionari, ufficiali e agenti dei medesimi enti. Una quota pari al 50% di tali proventi deve essere destinata:

- a) In misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;
- b) In misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di Polizia Municipale;
- c) Ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative a:
 - i. manutenzione delle strade di proprietà dell'ente;
 - ii. installazione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione delle barriere;
 - iii. sistemazione del manto stradale delle medesime strade;
 - iv. redazione di piani urbani del traffico e dei piani del traffico per la viabilità extra-urbana;

- v. interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti;
- vi. tenuta di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, da svolgersi presso scuole di ogni ordine e grado, a cura degli organi della Polizia Locale;
- vii. misure di assistenza e di previdenza per il personale della Polizia Locale;
- viii. interventi a favore della mobilità ciclistica;
- ix. assunzioni stagionali a progetto, nelle forme di contratti a tempo determinato, e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni.

Nel bilancio 2020/22 i proventi da sanzioni per violazioni al codice della strada sono così destinati:

Tabella 15. Previsioni 2020 sanzioni violazioni c.d.s. e loro destinazione

Parte entrata	Previsioni 2019	Parte spesa	Previsioni 2019
<i>Sanzioni per violazioni C.d.S.</i>	50.000,00		
Quota minima del 50%	25.000,00	Interventi di sostituzione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione della segnaletica (min. ¼ della quota minima)	6.825,00
		Potenziamento attività di controllo e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale (min. ¼)	7.500,00
		Altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale.	3.175,00
		Assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale	7.500,00

3.4 Analisi delle entrate in conto capitale

Tabella 16. Trend e previsioni 2020/22 Entrate in conto capitale

Descrizione	Anno 2018 (Rendiconto)	Anno 2019 (Previsioni definitive)	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
Contributi agli investimenti	0,00	1.718.214,40	1.352.756,00	250.000,00	250.000,00
Altri trasferimenti in conto capitale	174.136,03	1.953.870,64	487.180,55	130.000,00	130.000,00
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	85.585,09	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Altre entrate in conto capitale	133.504,97	162.627,05	153.000,00	190.000,00	190.000,00
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	393.226,09	3.854.712,09	2.012.936,55	590.000,00	590.000,00

3.4.1. Entrate da permessi di costruire

Le entrate da rilascio dei permessi da costruire hanno natura di prestazione patrimoniale imposta di carattere non tributario. Sono articolate in due quote:

1. Gli oneri di urbanizzazione primari e secondari, collegati al rilascio del permesso al soggetto richiedente (salva la possibilità di rateizzazione) e, pertanto immediatamente esigibili e imputati nell'esercizio in cui avviene il rilascio del permesso.
2. Il costo di costruzione, esigibile nel corso dell'opera e, in ogni caso, entro 60 giorni dalla conclusione dell'opera, imputata agli esercizi in cui vengono a scadenza le relative quote.

Secondo i principi contabili l'intero importo di tali contributi è iscritto nel Titolo IV dell'entrata (Altre entrate in conto capitale), alla voce 4.05.01.01.001, concorrendo con rilevazione extracontabile alla formazione dell'equilibrio corrente per la parte destinata a finanziare spesa corrente.

L'articolo 1, comma 737, della legge 28 dicembre 2005, numero 208, ha previsto, per gli anni 2016 e 2017, la possibilità di utilizzare i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal Testo Unico in materia di edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, numero 380) per una quota pari al 100% per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione di opere pubbliche.

L'articolo 1, comma 460, della legge 11 dicembre 2016, numero 232, ha invece previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, numero 380 sono destinate *esclusivamente e senza vincoli temporali* alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento dei complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche.

Il D.L. 16 ottobre 2017, numero 148 (c.d. "Decreto Fiscale"), convertito con legge 4 dicembre 2017, numero 172, ha esteso la possibilità di utilizzo dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni in materia edilizia per spese di progettazione per opere pubbliche.

La legge regionale 13 giugno 1989, numero 38 (*Norme per la ripartizione dei proventi di cui all'articolo 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, concernente "Norme per la edificabilità di suoli" e istituzioni del Comitato tecnico consultivo regionale per l'edilizia destinata al culto*)⁷, stabilisce che, in attuazione dell'articolo 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, una quota dei proventi derivanti dalle concessioni e dalle sanzioni di cui agli articoli 3, 5, 10, 15 e 18 della stessa legge, destinati alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, è riservata all'edilizia per il culto e di altri edifici per servizi religiosi di cui all'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, come integrato dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Le previsioni delle entrate per permessi di costruire previste per il triennio 2020/22 sono le seguenti:

⁷ <http://www.regione.sardegna.it/j/v/86?v=9&c=72&s=1&file=1989038>

Tabella 17. Previsioni 2020/22 entrate da permessi di costruire

Entrata	2020	2021	2022
Proventi da permessi a costruire	117.000,00	154.000,00	154.000,00

L'utilizzo delle entrate da permessi da costruire è così determinato:

Tabella 18. Utilizzo entrate da permessi a costruire

Utilizzo	2019	2020	2021
MANUTENZIONI ORDINARIE ISTITUTO COMPENSIVO (E. 450)	5.000,00	2.000,00	2.000,00
MANTENIMENTO VERDE PUBBLICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI (E. 450)	32.000,00	32.000,00	32.000,00
MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI AI FINI DELLA SICUREZZA (E. 450)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
INCARICHI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI E REDAZIONI PIANI (E. 450)	70.000,00	50.000,00	50.000,00
ACQUISTO MATERIALI PER LAVORI IN ECONOMIA (E. 450)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Manutenzione straordinaria viabilità Spiaggia del Riso (E. 450)		60.000,00	60.000,00
TOTALE COMPLESSIVO	117.000,00	154.000,00	154.000,00

3.4.2. Contributi agli investimenti

I contributi agli investimenti sono erogazioni senza controprestazione, cioè in assenza di un corrispettivo reso dal beneficiario a favore di chi ha erogato il contributo, destinate ad investimenti; l'assenza del corrispettivo comporta che, a seguito dell'erogazione del contributo, il patrimonio del soggetto erogante si riduce mentre il patrimonio del beneficiario, o degli ulteriori successivi beneficiari, si incrementa.

Con l'accordo di programma sottoscritto dal Comune di Villasimius, Città Metropolitana di Cagliari e Provincia del Sud Sardegna è stata trasferita al Comune la proprietà delle aree e degli impianti che insistono nella perimetrazione dell'ex discarica controllata sita in località Zimioni.

In virtù dell'accordo:

1. la Provincia del Sud Sardegna si è impegnata a trasferire i fondi precedentemente stanziati dalla Regione Sardegna per le attività di sorveglianza e controllo della discarica (450.000 euro, di cui 100.000 trasferiti nel 2018 e 289.587,28 stanziati nell'esercizio 2019, nelle entrate correnti);
2. la Città Metropolitana di Cagliari si è impegnata a trasferire la somma di 800.000 proveniente dagli accantonamenti a suo tempo effettuati dalla gestione della discarica per la gestione operativa trentennale (200.000 euro per gli anni 2020, 2021, 2022, 2023).
3. Il Comune di Villasimius si è impegnato ad acquisire al proprio patrimonio la proprietà dell'intero polo impiantistico e a gestire l'impianto di depurazione del percolato prodotto dalla discarica e dall'impianto di compostaggio successivamente alla gestione provvisoria a cura della Città Metropolitana di Cagliari, una volta ottenuta la voltura dell'autorizzazione allo scarico da parte della Provincia del Sud Sardegna, effettuare la gestione e le attività di sorveglianza e controllo nelle more della copertura definitiva della discarica, affidare la progettazione e la successiva

realizzazione della copertura finale della discarica, effettuare per trent'anni la gestione post operativa della discarica, da avviarsi alla conclusione delle operazioni di collaudo della copertura finale.

In virtù della convenzione di finanziamento per la realizzazione dell'intervento di copertura finale della discarica ubicata in località Su Zimioni, stipulata il 7 dicembre 2018 dalla Regione Sardegna e dal Comune di Villasimius, inoltre, la Regione ha stanziato 2.133.476,00 euro per la realizzazione dell'intervento, di cui 1.350.000 stanziati nel 2019 e 783.476 stanziati nel 2020.

3.4.3. Entrate da accensione di prestiti

Nel triennio 2020/2022 non si prevede di fare ricorso all'indebitamento presso istituti di credito per il finanziamento degli investimenti l'ente.

Il ricorso all'indebitamento, oltre che a valutazioni di convenienza economica, è subordinato al rispetto di alcuni vincoli legislativi e alle previsioni dell'articolo 204 del TUEL in materia di limiti al ricorso all'indebitamento.

Tabella 19. Spesa per interessi passivi e incidenza su entrate correnti

Voci	2020	2021	2022
(+) Spese per interessi passivi	57.948,67	53.160,55	48.150,48
(+) Quota interessi relative a delegazioni	-	-	-
(-) Contributi in conto interessi	-	-	-
(=) A) Spese interessi nette (art. 204 TUEL)	57.948,67	53.160,55	48.150,48
Entrate Titolo I	5.704.980,42	7.270.380,77	7.278.480,77
Entrate Titolo II	3.087.170,05	2.085.525,51	2.085.525,51
Entrate Titolo III	2.373.061,18	2.793.044,79	2.793.044,79
B) Totale Entrate Correnti	11.165.211,65	12.148.951,07	12.157.051,07
Incidenza interessi passivi su entrate correnti (B/A)	0,52%	0,44%	0,40%

4. ANALISI DELLE SPESE

Relativamente al contenuto di ciascun programma di spesa, di seguito si illustrano i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo, in particolare:

1. alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale;
2. agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti ai fondi spese e ai fondi rischi, con particolare riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

4.1 Spese correnti

Per quanto riguarda le spese correnti, le previsioni sono state formulate sulla base:

1. dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, illuminazione pubblica, etc.);
2. delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali;
3. dei rinnovi contrattuali del personale;
4. delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'amministrazione effettuare in relazione agli obiettivi indicati nel Documento Unico di Programmazione (DUP).

Tabella 20. Evoluzione e previsioni spese correnti per macroaggregato

Macroaggregato	2018 (Rendiconto)	2019 (previsioni definitive)	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
1 - Redditi da lavoro dipendente	2.241.853,75	2.346.740,46	2.336.417,76	2.313.559,44	2.313.559,44
2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	135.465,35	147.044,17	153.034,01	145.048,24	145.048,24
3 - Acquisto di beni e servizi	6.033.356,83	7.780.980,59	6.378.833,48	6.362.115,39	6.376.332,84
4 - Trasferimenti correnti	1.087.957,57	1.544.999,57	1.017.565,81	922.890,10	922.890,10
7 - Interessi passivi	68.821,34	64.313,69	57.948,67	53.160,55	48.150,48
9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	36.254,96	63.312,90	21.200,00	21.200,00	21.200,00
10 - Altre spese correnti	131.881,89	1.780.389,84	1.195.301,90	1.325.641,24	1.325.023,79
Totale spese correnti	9.735.591,69	13.727.781,22	11.160.301,63	11.143.614,96	11.152.204,89

4.2 Fondo crediti dubbia esigibilità

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio. Il principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a FCDE, secondo un criterio di progressività che - a regime - dispone che l'accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando gli incassi in c/competenza sugli accertamenti in c/competenza di ciascun esercizio. È ammessa la facoltà di considerare negli incassi anche quelli intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti di competenza dell'esercizio n, scorrendo di un anno la serie di riferimento. Nel secondo anno di applicazione del nuovo ordinamento, il Fondo è determinato assumendo gli incassi totali (conto competenza e residui) da rapportarsi agli accertamenti di competenza per i primi quattro anni del quinquennio di riferimento, ed assumendo gli incassi in competenza da rapportarsi agli accertamenti di competenza per l'ultimo anno del quinquennio. L'ente può, con riferimento all'ultimo esercizio del quinquennio, considerare gli incassi intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti dell'esercizio " n". In tal caso occorre scorrere di un anno indietro il quinquennio di riferimento.

Lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, a seguito delle ultime modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2019, per il triennio 2019/2021, è pari:

1. per l'anno 2020, almeno al 95%;
2. per l'anno 2021 per l'intero importo.

In merito alle entrate per le quali calcolare il Fondo, il principio contabile demanda al responsabile finanziario sia l'individuazione che il livello di analisi, il quale può coincidere con la tipologia di entrata ovvero scendere a livello di categoria o di capitoli.

Le entrate che alimentano il FCDE dei titoli primo e terzo sono indicate nell'allegato.

Il titolo secondo di entrata non alimenta l'FCDE perché trattasi di entrate provenienti da Amministrazioni Pubbliche.

Per quanto riguarda il titolo quarto dell'entrata, non sono previsti FCDE in quanto:

- Per le alienazioni l'entrata è accertata per cassa;
- Per gli oneri di urbanizzazione e per monetizzazioni standards urbanistici, le relative entrate sono accertate in seguito al rilascio del permesso, salva la possibilità di rateizzazione (eventualmente garantita da fidejussione), o nel corso dell'opera e, in ogni caso, entro 60 giorni dalla conclusione dell'opera;
- I contributi da amministrazioni pubbliche non sono oggetto di alimentazione di FCDE;
- I contributi per investimenti da privati sono accertati per cassa.

4.3 Fondo di riserva di competenza e di cassa

Ai sensi dell'articolo 166 del TUEL gli enti locali iscrivono nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.

Il Fondo di riserva di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge (min. 0,3% e max 2% delle spese correnti iscritte in bilancio, con innalzamento della percentuale minima allo 0,45 per cento nel caso l'ente utilizzi entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti). La metà della quota minima dovrà essere comunque riservata a spese indifferibili ed urgenti.

Il fondo di riserva di cassa, di pari importo rispetto a quello di competenza, rientra nei limiti di cui all'articolo 166, comma 2-quater del TUEL.

Tabella 21. Previsione fondo di riserva

Anno	Previsione spese correnti (Titolo I)	Percentuale minima (0,30%)	Percentuale massima (2%)	Importo stanziato in bilancio	Percentuale su spese correnti
2020	11.160.301,60	33.480,90	223.206,03	70.234,00	0,63%
2021	11.143.614,90	33.430,84	222.872,30	70.186,95	0,63%
2022	11.152.204,80	33.456,61	223.044,10	69.569,50	0,62%

4.4 Fondi spese potenziali

Nel bilancio di previsione sono previsti i seguenti accantonamenti per passività potenziali:

Fondo	2020	2021	2022
Fondo contenzioso	20.000	20.000	20.000
Fondo perdite partecipate	5.335.56	-	-

Il fondo perdite partecipate è stato iscritto in quanto la Società partecipata Villasimius S.r.l. ha comunicato di aver registrato una perdita di esercizio di € 416.389, da ripianare per 283.000 mediante azzeramento del capitale sociale e per la restante parte di € 133.389, mediante ricostituzione del capitale.

Ai sensi dell'articolo 21 del D.lgs. 175/2016 "1. Nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Le pubbliche amministrazioni locali che adottano la contabilità civilistica adeguano il valore della partecipazione, nel corso dell'esercizio successivo, all'importo corrispondente alla frazione del patrimonio netto della società partecipata ove il risultato negativo non venga immediatamente ripianato e costituisca perdita durevole di valore".

La quota iscritta al fondo crediti è pari alla perdita non immediatamente ripianata (133.389) in proporzione alla quota di partecipazione del Comune di Villasimius, pari al 4%.

4.5 Limiti di spesa

Il Decreto Legge n. 124 del 26 ottobre 2019 (c.d. Decreto Fiscale) convertito con modificazioni dalla L. n.157 del 19/12/2019, ha abrogato, coi commi da 2 a 2- *septies*, i tetti di spesa, vincoli e procedure ancora gravanti sugli enti locali e divenute anacronistiche rispetto alle nuove regole di finanza pubblica e all'esigenza di semplificazione amministrativa. Le norme disposte in fase di conversione del decreto ampliano di molto il comma 2 dell'art. 57, che già prevedeva abrogazione dei limiti di spesa per la formazione del personale in precedenza fissato al 50 per cento della relativa spesa dell'anno 2009 (art.6, co. 13 del dl. n. 78/2010). In particolare, ai sensi dell'articolo 57, dal 2020 sono in vigore le seguenti semplificazioni: a) abrogazione dei limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 7 del DI 78/2010); b) abrogazione dei limiti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20% della spesa dell'anno 2009 (art. 6, comma 8 del d.l. 78/2010); c) abrogazione del divieto di effettuare sponsorizzazioni (art. 6, comma 9 del DI 78/2010); d) abrogazione dei limiti delle spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 12 del DI 78/2010); e) abrogazione dell'obbligo di riduzione del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2007, la spesa per la stampa di relazioni e pubblicazioni distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni (art. 27, comma 1 del D.L. 112/2008); f) abrogazione dei vincoli procedurali per l'acquisto di immobili da parte degli enti territoriali art. 12, comma 1 ter del DL 98/2011); g) abrogazioni di limiti di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 (art. 5, comma 2 del DI 95/2012); h) abrogazione dell'obbligo di adozione dei piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con

esclusione dei beni infrastrutturali; (art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007); i) abrogazione dei vincoli procedurali concernenti la locazione e la manutenzione degli immobili (articolo 24 del DI 66/2014).

Per quanto riguarda il rispetto dei limiti relativi alle spese per il personale, si rimanda all'apposito prospetto redatto a cura del servizio Personale del Comune.

4.6 Strumenti finanziari

Il Comune di Villasimius non ha in essere strumenti finanziari derivati.

4.7 Indebitamento

L'indebitamento a medio-lungo termine del Comune di Villasimius è costituito da mutui. L'indebitamento complessivo, sulla base delle previsioni per il triennio 2020/2022, presenta il seguente andamento:

Descrizione	2020	2021	2022
Debito residuo al 01/01	1.460.894,68	1.350.546,69	1.235.410,58
Nuovi mutui	-	-	-
Quota capitale da rimborsare	110.347,99	115.136,11	120.146,18
Quota interessi da rimborsare	57.948,67	53.160,55	48.150,48
<i>Quota capitale + Interessi</i>	<i>168.296,66</i>	<i>168.296,66</i>	<i>168.296,66</i>
Debito residuo al 31/12	1.350.546,69	1.235.410,58	1.115.264,40

4.8 Spese di investimento

L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento, articolato secondo la differente natura delle risorse disponibili, è predisposto con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione, attraverso l'indicazione degli articoli/capitoli e dei relativi investimenti.

Le risorse destinabili al finanziamento delle spese di investimento sono costituite da:

- a) le entrate correnti (titoli 1, 2 e 3) non destinate al finanziamento delle spese correnti e del rimborso dei prestiti;
- b) le entrate in conto capitale (titolo 4);
- c) le entrate da riduzione di attività finanziarie (titolo 5) eccedenti rispetto alla spese per incremento delle attività finanziarie, destinabili al finanziamento degli investimenti oltre che all'estinzione anticipata dei prestiti;
- d) le entrate da accensione prestiti (Titolo 5), che costituiscono il ricorso al debito.

Le risorse di cui alle lettere da b) a d) costituiscono copertura finanziaria degli impegni concernenti le spese di investimento a seguito dell'accertamento delle entrate, esigibili nell'esercizio in corso di gestione o la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'ente o di altra amministrazione pubblica. Le risorse di cui alla lettera a) costituiscono copertura finanziaria alle spese di investimento, con modalità differenti per impegni imputati all'esercizio in corso di gestione o per gli impegni imputati agli esercizi successivi.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati all'esercizio in corso di gestione, la copertura è costituita dall'intero importo del saldo positivo di parte corrente previsto nel bilancio di previsione per l'esercizio in corso di gestione.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati agli esercizi successivi a quello in corso di gestione, la copertura è costituita da quota parte del saldo positivo di parte corrente previsto per ciascun esercizio, se risultano rispettate una serie di condizioni previste dal principio contabile generale della competenza finanziaria, specificate nel principio applicato della contabilità finanziaria (punti da 5.3.5 a 5.3.10 per Principio allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011).

Per quanto riguarda i Lavori Pubblici da realizzare nel triennio si rimanda allo schema di programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022 e l'elenco annuale 2020.

Le spese in conto capitale previste per il triennio 2020/22 sono indicate nella seguente tabella.

Tabella 22. Spese in conto capitale

Macroaggregato	2018 (Rendiconto)	2019 (previsioni definitive)	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.258.292,0	7.071.533,44	4.641.925,49	1.453.800,00	1.448.300,00
Contributi agli investimenti	4.000,00	14.663,00	-	2.000,00	2.000,00
Altri trasferimenti in conto capitale	2.280,49	2.000,00	-		
Altre spese in conto capitale	12.000,00	2.501.008,32	29.735,56	24.400,00	24.400,00
Totale spese correnti	2.276.572,57	9.589.204,76	4.671.661,05	1.480.200,00	1.474.700,00